



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg.	OGGETTO: Determinazione della Misura dell'Indennità di funzione a seguito del decreto fiscale D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019
Data 10.08.2020	

L'anno **duemilaventi**, il giorno **dieci** del mese di **Agosto** alle ore **17,00** e seguenti presso la sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione ordinaria in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pre sen ti	Ass enti	CONSIGLIERI	Pre sen ti	Assenti
1) Liuzzo Antonina Tiziana	X		6) Monforte Filippo	X	
2) Lo Grande Lucia	X		7) Casella Antonino	X	
3) Pedalina Tindara Carmela.	X		8) Strocio Antonio	X	
4) Scalisi Marco	X		9) Scalisi Maria Concetta	X	
5) Albana Vincenzo	X		10) Tranchita Maria Grazia.	X	

Assegnati n...10.

In carica n...10.

Presenti n. 10

Assenti n. 0

- Assume la Presidenza, la Sig.ra Liuzzo Antonina Tiziana, la quale constatato il raggiungimento del quorum costitutivo, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto al punto uno all'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta il Sindaco;

Assiste il Segretario del Comune a scavalco, Dott. Antonio Tumminello,

La seduta è pubblica



COMUNE DI FLORESTA

Provincia Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE A SEGUITO DEL DECRETO FISCALE D.L. N. 124/2019, CONVERTITO IN LEGGE N. 157/2019

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 10.08.2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Liuzzo Antoniona Tiziana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Tumminello

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 10 Giugno 2018, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco Antonino Cappadona;
- con determina sindacale n. 11 del 19/06/2018, il Sindaco ha nominato i componenti della Giunta comunale;
- con Delibera Consiglio n. 28 del 26/06/2018 è stato eletto Presidente del Consiglio comunale la Sig.ra Liuzzo Antonina Tiziana ;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii., agli amministratori di enti locali spetta una indennità di funzione la cui misura, a decorrere dal primo rinnovo degli organi dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 della L.R. n. 11/2015 rubricata "*Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali*", è determinata ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000, n. 119 e ss.mm.ii. (emesso ai sensi dell'art. 23, comma 9 della legge 3 agosto 1999 n. 265, norma successivamente recepita dall'art. 82 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e delle tabelle allegate;

DATO ATTO che il D.M. Interno n. 119/2000 ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci, rispetto alle quali devono essere parametrare e definite le indennità di Vice Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio, e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii., l'indennità di funzione è dimezzata nel caso di lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;

CONSIDERATO che con circolare n. 2/2018 il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ha impartito indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa introdotta dalla L.R. n. 11/2015, precisando:

- a) che gli importi di cui alla tabella A) allegata al DM n. 119/2000 costituiscono la misura massima dell'indennità di funzione;
- b) che non risultano più applicabili a tali importi gli incrementi ISTAT di cui al D.A. n. 463 del 29/02/2008;
- c) invece, risultano applicabili – sussistendone i presupposti la cui verifica è soggetta ad attestazione annuale – le maggiorazioni di cui all'art. 2 del citato DM n. 119/2000;
- d) che risulta ancora vigente l'obbligo di provvedere alla riduzione del 10% dell'indennità di funzione, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, secondo la ricostruzione che di tale norma ha effettuato la Corte dei Conti con deliberazione n. 1/Contr/2012;
- e) l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 11/2015 estende a tutti i comuni quanto prescritto dal comma 3, dell'art. 5, del richiamato D.M.I. n. 119/2000 "*per cui al Presidente comunale spetta un'indennità pari a quella dell'Assessore dei Comuni della stessa classe demografica*";

VISTO il Decreto fiscale D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 301 del 24/12/2019), in particolare l'art. 57-*quater* avente ad oggetto "*Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia*", il quale, in riferimento alle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ai commi da 1 a 3 testualmente recita:

"1. Dopo il comma 8 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”;

VISTA la circolare n. 1 del 16.01.2020 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nella parte in cui chiarisce che il rinvio operato dalla legge regionale n. 11/2015 alla normativa nazionale è un rinvio dinamico e che, pertanto, la medesima normativa e, in specie, l'art. 57-quater, comma 1 del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito in legge 19.12.2019, n.157, trova “piena ed immediata applicazione anche nei Comuni dell'Isola, avendo natura, comunque, di “indennità massima”, così come disposto dal legislatore regionale con il comma 1 dell'art. 2 della l.r. n. 11/2015” e con l'ulteriore conseguenza che “in caso di mancato adeguamento, trova, comunque, applicazione l'indennità di funzione per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, nella misura prevista dall'introdotta comma 8-bis dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000”;

DATO ATTO che il Comune di Floresta, avendo popolazione residente pari a n. 453 abitanti al 31/12/2019, rientra nella fascia degli enti aventi popolazione fino a 3.000 abitanti per quanto riguarda l'indennità di funzione del Sindaco (D.L. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019) e nella fascia degli enti con popolazione fino a 1000 abitanti per quanto riguarda i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali (Allegato “Tabella A” al D.M. n. 119/2000);

RICHIAMATO il D.M. n. 119/2000 e ss.m.ii., in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 2, commi 1 e 2, che testualmente recitano:

“Art. 1.

1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.”

“Art. 2

1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

- a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;
- b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;
- c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1.

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.”

Considerate applicabili le maggiorazioni di seguito indicate:

- a) che la percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato (Rendiconto di gestione 2018) è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla Tabella B allegata al D.M. n. 119/2000 e ss.mm.ii., motivo per cui va applicata la maggiorazione del 3%;
- b) che la spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato (Rendiconto di gestione 2018) è superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alla Tabella C allegata al D.M. n. 119/2000 e ss.mm.ii., motivo per cui va applicata la maggiorazione del 2%;

RITENUTO, quindi, di potere aumentare l'importo sopra indicato del 3% e del 2%, per un totale del 5%, salvo revisione delle superiori maggiorazioni laddove, in sede di approvazione dei rendiconti relativi all'anno 2019 e seguenti, dovesse emergere il venir meno delle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente;

VISTA la circolare n. 2 dell'1.02.2018 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica laddove si chiarisce che, ai fini del calcolo della misura delle indennità e dei gettoni di presenza, all'importo base devono prima sommarsi, ove ne ricorrano i presupposti, le maggiorazioni previste dal D.M. sopra più volte richiamato e, successivamente, operare la riduzione prevista dall'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005;

EVIDENZIATO che, sebbene l'art. 57-quater del D.L. 26.10.2019, n. 124 sopra richiamato faccia riferimento alla sola indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, l'art. 82, comma 8, lettera c), che non ha formato oggetto di modifiche, integrazioni e/o abrogazione, prevede una "articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco ...", di modo che l'eventuale rideterminazione dell'indennità del Sindaco non può che avere immediate influenze sull'indennità da riconoscere alle altre categorie di amministratori indicati dalla norma;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 4, che ai commi 1 e 2 " al vicesindaco dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco" e che ai sensi dei commi 6 e 7 "agli assessori dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco e al Presidente del Consiglio è corrisposta un' indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco ;

VISTO l'articolo 82, commi 1 e 8, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante disposizioni in materia di indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, i quali prevedono, tra l'altro, che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

VISTO l'art. 2, comma 1 della L.R. n. 11/2015 che estende a tutti i Comuni quanto prescritto dal comma 3 dell'art. 5 del richiamato D.M.I. n. 119/2000, per cui al Presidente del consiglio comunale spetta una indennità pari a quella dell'Assessore dei Comuni della stessa classe demografica;

RITENUTO, dunque, di dovere riconoscere l'indennità del Presidente del Consiglio nella misura di €. 174,23 ed il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali nella misura di €. 17,08 a seduta

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono materialmente trascritti e riportati:

- **DI RIDETERMINARE**, per quanto esposto in premessa ed in applicazione dell'art. 57-quater, comma 1 del D.L. 26.10.2019, n. 124, convertito in legge 19.12.2019, n.157, la misura massima delle indennità di funzione di €. 174,23 spettante al Presidente del Consiglio (pari al 10% dell'indennità del Sindaco);
- **DI DETERMINARE** in €. 17,08 a seduta il gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali;
- **DI STABILIRE** che il diritto a percepire le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, come ricalcolati in seguito alle modifiche normative introdotte dalla L. n. 157 del 19/12/2019, decorre dal 1° Gennaio 2020
- **DI RENDERE** la delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 44 del 1991, stante l'urgenza di provvedere senza ritardo all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

IL PROPONENTE
F.to Sig. Antonino Cappadona

Delibera del C.C. n. 11

Seduta del 10.08.2020

E' presente il Sindaco

Il Presidente passa alla trattazione del 3° punto iscritto all'ordine del giorno: **“Determinazione della Misura dell’Indennità di funzione a seguito del decreto fiscale D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019”** e illustra la proposta.

Interviene la Consigliera Lo Grande che annuncia voto contrario alla proposta in oggetto insieme ai Consiglieri: Monforte, Scalisi Marco, Pedalina, Stroschio e Tranchita, in quanto in quanto la Corte dei Conti Lombardia con parere n. 67 del 13.05.2020 ha deciso che l'aumento dell'indennità riguarda solo i Sindaci.

In assenza di richieste di interventi il Presidente invita il Consiglio Comunale a voler procedere alla votazione della proposta di deliberazione

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10

Favorevoli n. 0

Astenuti n. 04;

Contrari n.06;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge regionale 15/03/1963, n. 16, e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11/12/1991, n. 48, e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23 del 7/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale

In esito alle votazioni sopra riportate.

DELIBERA

Di non approvare così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione di **“Determinazione della Misura dell’Indennità di funzione a seguito del decreto fiscale D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019”**.

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede:

ATTESTA

la copertura della spesa di €, con imputazione della stessa all'intervento /agli interventi in conto competenza/residui del conto del bilancio corrente esercizio /pluriennale indicato/i nella proposta di deliberazione succitata.

Floresta, lì _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'ar. 1 ,comma 1, lett.i) della l. r. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

<p>Il Responsabile del Servizio</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE. Data 05/08/2020 IL RESPONSABILE F.to Anna Maria Lenzo</p>
<p>Il Responsabile dell'Area Contabile</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE: Data 05/08/2020 IL RESPONSABILE F.to Rag: Antonina Casella</p>

Letto, approvato e sottoscritto

IL Consigliere Anziano

IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale

F.to Sig.ra Lucia Lo Grande F.to Sig.ra Liuzzo Antonina Tiziana F.to Dott. Antonio Tumminello

<p>Reg. P. On-line n. 621</p> <p>Affissa All'Albo Pretorio il 12.10.2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p> <p>F.to Lenzo Basilia Antonina</p>	<p>Defissa dall'Albo Pretorio il _____</p> <p>Avverso la presente delibera non è stata prodotta alcuna opposizione.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p> <p>_____</p>
---	--

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

- Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio pubblicazione, si certifica che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 all'albo pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi a partire dal 12.10.2020 e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.10.2020

X - il decimo giorno successivo della pubblicazione all'albo pretorio (art. 12 L.R. 44/91);

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 della L.R. n° 44/1991)

Floresta li, 01.09.2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Tumminello
